

COMUNE DI CINTE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI
--

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di pulizia dei camini.

Art. 2

Il servizio di pulizia camini riguarda:

- pulitura e controllo delle canne fumarie in esercizio;
- controllo delle canne fumarie dichiarate inattive;
- pulitura di impianti di riscaldamento, stufe e caldaie;
- controllo generale su tutto il servizio.

PULIZIA CANNE FUMARIE

Art. 3

Il servizio di pulizia dei camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e dal presente Regolamento comunale.

Art. 4

La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Cinte Tesino è esercitata nei seguenti modi:

- direttamente dall'Amministrazione comunale con proprio personale appositamente incaricato;
- mediante affidamento del servizio in appalto ad imprese idonee ed autorizzate;
- direttamente dal proprietario dello stabile, previa dichiarazione con cui si assume la piena responsabilità dell'intervento ed assicura la regolare esecuzione della pulizia.

Art. 5

E' vietata a qualsiasi altra persona che non sia tra quelle prevista al precedente art. 4 esercitare il servizio di pulitura camini sul territorio di questo Comune.

Art. 6

In caso di appalto del servizio, i rapporti del Comune con l'impresa, saranno disciplinati da apposita convenzione con la quale l'impresa assuntrice assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Nell'esecuzione di lavori sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai tetti, stufe, caminetti, canne fumarie ecc.

PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, STUFE E CALDAIE

Art. 7

E' resa obbligatoria la pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie ed altri impianti speciali di combustione una volta all'anno, salvo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 8

Chi intendesse provvedere alla pulizia dei camini mediante l'intervento del personale comunale o dell'impresa incaricata del servizio di pulitura deve farne esplicita richiesta presso gli Uffici comunali, nei tempi stabiliti ed indicati nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 10.

PERIODICITA' E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 9

Focolari a combustibile gassoso: ogni tre anni durante il periodo di inattività.

Focolari a combustibile liquido: ogni tre anni durante il periodo di inattività.

Focolari a combustibile solido: una volta all'anno durante il periodo di inattività.

Baite e rifugi alpini isolati, non raggiungibili con automezzi, non soggetti all'obbligo della spazzatura dei camini se in caso di incendio non possono venire danneggiati i boschi circostanti. Rimane l'obbligo della verifica tecnica di cui al successivo art. 13 allo scopo di accertare eventuali situazioni pregiudizievoli per la sicurezza.

Art. 10

L'Amministrazione comunale, mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo in cui si effettuerà il servizio di pulizia dei camini.

I proprietari e gli inquilini degli edifici che abbiano richiesto di effettuare la pulizia dei camini per mezzo dell'Amministrazione comunale, sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio richiesto ed a facilitare l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo ed eventualmente le caldaie da pulire. Devono inoltre, predisporre tutto quanto necessario affinché la pulizia dei camini possa essere eseguita nel periodo fissato.

Art. 11

L'addetto alla pulitura dovrà provvedere alla pulizia dei camini delle abitazioni di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e, dove necessario, provvedere al controllo delle canne fumarie attive o inattive.

In caso di necessità è autorizzato a salire sui tetti delle case usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Nell'esecuzione dei lavori di pulitura deve mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove avranno luogo le operazioni di pulitura essendo responsabile di eventuali danni arrecati ai tetti, caminetti, canne fumarie ecc.

CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art. 12

L'addetto alla pulizia è obbligato ad effettuare la pulizia dei camini con l'onere di asporto e allontanamento della fuliggine nonché di segnalare al Sindaco eventuali anomali esistenti nei condotti da fumo o comunque tutto quanto può essere ritenuto pericoloso al fine di evitare incendi.

Art. 13

Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio sia esso svolto dal personale comunale o dall'impresa assuntrice o direttamente dal proprietario.

Si riserva inoltre, il diritto di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie e delle caldaie mediante l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari del Comune o di un incaricato dall'Amministrazione comunale.

Allo scopo di vigilare su detto servizio o per l'attuazione del presente Regolamento viene istituita una apposita Commissione composta da:

- - il Sindaco o Assessore delegato;
- - il Comandante del Corpo Vigili del Fuoco volontari del Comune di Cinte Tesino;
- - due consiglieri comunali di cui uno appartenente alle minoranze.

Detta Commissione, eletta dal Consiglio Comunale, resta in carica per tutto il mandato amministrativo e decade alla decadenza del Consiglio Comunale.

Art. 14

La pulizia dei camini mediante abbruciatura è consentita solo nei fabbricati isolati, posti fuori dal perimetro dei centri storici; tale pratica è subordinata al parere favorevole del Comune, su domanda dei proprietari o dei loro sostituti nella quale essi dichiarino, sotto la propria diretta responsabilità che:

- a. le canne fumarie e i canali da fumo sono costituiti da materiale idoneo a sopportare le temperature che si sviluppano durante l'abbruciatura e non presentano lesioni o fessurazioni;
- b. canne fumarie e canali da fumo sono sufficientemente coibentati, nonché isolati da materiali combustibili e travature in legno mediante interposizione di elementi refrattari di idoneo spessore.

COSTO DEL SERVIZIO, TARIFFE E RISCOSSIONE

Art. 15

Il costo del servizio reso dall'Amministrazione sarà valutato sulla base delle spese effettivamente sostenute per impiego di personale ed attrezzature, o se dato in appalto, sulla base dei compensi concordati con l'impresa.

Art. 16

Le tariffe per la pulitura dei camini sono stabilite con apposito provvedimento dell'Organo comunale competente e rimosse mediante ruolo.

Esse saranno obbligatorie in tutto il territorio comunale sia per le prestazioni svolte dal personale comunale come quelle svolte da spazzacamini autorizzati.

Il prezzo di ispezione nel caso in cui il camino risultasse non pulito o per rifiuto del proprietario all'accesso nei locali o per pulizia eseguita dai privati non correttamente, verrà addebitato all'utente in conformità alla tariffa vigente come se il servizio fosse stato regolarmente eseguito.

Art. 17

L'incaricato del servizio dovrà segnalare le abitazioni nelle quali ha effettuato la pulitura dei camini, segnalando il numero dei camini puliti, consegnando quindi al Comune per ciascun intervento una bolletta nella quale dovrà essere indicato il nome dell'utente, la data l'ora e la qualità della prestazione del servizio, eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione delle canne fumarie e la firma dell'utente.

VARIAZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO

Art. 18

Per variazione del combustibile utilizzato si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione in uno stato di aggregazione diverso; gli stati di aggregazione sono considerati tre: solido, liquido e gassoso.

Art. 19

Prima della variazione del combustibile utilizzato da utenze facenti capo ad un camino, è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad una accurata pulitura e ad una successiva verifica tecnica da parte di una ditta specializzata.

SANZIONI

Art. 20

I contravventori alle norme del presente Regolamento sono puniti dall'Amministrazione Comunale, con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali, fermo restando l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000.

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 10 dicembre 1993

Modificato con deliberazione n. 34 del 30.07.1994 del Consiglio comunale.